COMUNE DI CALENZANO

STATUTO

Delibera n. 52 del 26/4/2005.

- **Con D.P.R. dell'11 luglio 2006 pubblicato sulla G.U. Serie generale - n. 226 del 28.9.2006 è stato disposto l'annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'ordinamento, delle seguenti disposizioni dello statuto del comune di Calenzano, introdotte dalla deliberazione del consiglio comunale n. 52 in data 26 aprile 2006:**
- *art. 9, comma 2, primo periodo, limitatamente alle parole* ***"e senza discriminazioni di nazionalità dagli elettori del Comune così come disposto dall'art. 9- bis"*****;**
- ***art. 9-bis;***
- *art. 21, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole* ***"e senza discriminazioni di nazionalità dagli aventi diritto al voto"****;*
- ***art. 32-bis;***
- ***art. 39, comma 1-bis.***

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Denominazione del Comune)

1. Il Comune di Calenzano è un ente autonomo il cui territorio si estende per Kmq. 77 confinante con i Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Prato, Vaiano, Barberino di Mugello, Vaglia e S. Piero a Sieve.
2. Esso rappresenta unitariamente le comunità locali, ne cura gli interessi e ne promuove omogeneamente lo sviluppo culturale, economico e sociale in armonia con le rispettive tradizioni e con le vocazioni territoriali. La sede municipale è fissata nel capoluogo di Calenzano.

Art. 2

(Stemma del Comune)

1. Lo stemma del Comune è quello tradizionale, quale risulta dal frontespizio del presente Statuto raffigurante il gonfalone comunale.
2. L'uso e la riproduzione per fini non istituzionali deve essere autorizzata.

Art. 3

(Autonomia)

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato.
2. Il Comune di Calenzano rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e la qualità della vita in collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati.
3. Il Comune riconosce la persona umana quale fondamento della comunità. Nell'esercizio delle proprie funzioni esso promuove tutte le azioni per assicurare pari dignità, pari diritti, pari opportunità ai cittadini. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.

Art. 4

(Potestà normativa)

1. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto, che è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché dei principi fissati dalla legge.

Art. 5

(Funzioni)

1. In applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune è titolare di tutte le funzioni proprie e di quelle ad esso conferite o delegate dallo Stato o dalla Regione; svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. L'esercizio delle funzioni proprie è organizzato secondo i principi del presente Statuto.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni che necessitano di ambiti territoriali più ampi del proprio territorio, attua forme di collaborazione e di cooperazione con altri Enti Pubblici, avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dal legislatore.

Art. 6

(Rapporti civili)

1. Il Comune ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in conformità ai valori costituzionali.
2. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari ad assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.
3. Garantisce la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna e favorisce la presenza di entrambi i sessi negli organi istituzionali e nelle relative articolazioni.
4. L'attività amministrativa viene informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e trasparenza delle decisioni nonché ai principi della efficienza e della semplificazione delle procedure.

5. Il Comune si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento al rispetto della persona e al valore della famiglia.
6. Riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato e dell'associazionismo come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.
7. Opera per la concordia, la libertà e la solidarietà dei popoli.
8. In conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
A tal fine lo stesso promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.
9. Il Comune promuove forme di collaborazione e amicizia con enti locali e comunità di altri Paesi e forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 7

(Sviluppo economico, culturale e sociale)

1. Il Comune persegue il progresso economico, la crescita civile e culturale, l'equilibrato sviluppo sociale ed ambientale secondo il principio di sostenibilità.
2. Riconosce nel lavoro un diritto di tutti i cittadini e concorre per realizzare una condizione di generale occupazione.
3. Riconosce la funzione sociale delle iniziative economiche private e ne stimola lo sviluppo promuovendo forme di associazionismo e di cooperazione.
4. Il Comune, attraverso i propri strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire e stimolare le attività economiche e commerciali. Il mantenimento del consistente ed articolato tessuto industriale ed artigianale presente nel territorio deve attuarsi compatibilmente con la tutela dell'ambiente.
5. Il Comune persegue la tutela e la valorizzazione delle fondamentali risorse paesaggistiche, idriche ed ambientali, la crescita e la qualificazione delle attività agricole e turistiche, la difesa e la promozione del patrimonio culturale e delle produzioni locali tradizionali, tipiche e di qualità.
6. Favorisce la diffusione dei servizi ai cittadini in modo omogeneo ed equilibrato, per un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.
7. Armonizza gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti, per assicurare ai cittadini un uso più razionale del tempo.
8. Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive, promuovendone un equilibrato sviluppo sull'intero territorio.
9. Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale, rivolte al superamento degli eventuali squilibri economici, sociali e culturali dei

cittadini di Calenzano nonché ad opere di solidarietà a livello locale, nazionale ed internazionale.

Art. 8

(Assetto del territorio)

1. Il Comune tutela il territorio comunale, quale bene della comunità. Salvaguarda le risorse ambientali e naturali che lo caratterizzano, valorizza il patrimonio storico, culturale ed architettonico ed assume iniziative per il loro migliore uso da parte dei cittadini.
2. Adotta ogni misura idonea per prevenire e contrastare i fenomeni di inquinamento idrico, atmosferico, acustico ed elettromagnetico.
3. Pone cura e studio per prevenire e far fronte alle calamità naturali.
4. Promuove, attraverso l'adozione dei piani urbanistici, la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali, garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio.

TITOLO II
GLI ORGANI E LE ATTRIBUZIONI

Capo I
ORDINAMENTO

Art 9

(Organi)

1. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta sono gli organi di rappresentanza democratica e di governo della Comunità.

2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti a suffragio universale **diretto *e senza discriminazioni di nazionalità dagli elettori del Comune così come disposto dall'art. 9 bis.*** Gli assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco.

3. Tali organi esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, compresi in tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Il Consiglio Comunale e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale ubicata nel palazzo civico. Per particolari esigenze o in casi eccezionali possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art 9 bis

(Elettorato attivo e passivo)

1. *Il diritto di elettorato attivo e passivo, in base alla legge, spetta nelle elezioni comunali, oltre che ai cittadini italiani e di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea residenti sul territorio comunale, agli apolidi e agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune che si trovino in una delle seguenti condizioni:*
   siano in possesso di carta di soggiorno;
   abbiano risieduto legalmente ed abitualmente in Italia nei cinque anni precedenti alle elezioni;
   abbiano risieduto legalmente ed abitualmente nel territorio comunale nei due anni precedenti le elezioni.
2. *Per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo dello straniero e dell'apolide residente valgono, in quanto applicabili, i requisiti, le regole e le procedure stabilite per i cittadini italiani e per i cittadini ed elettori di Stati membri dell'Unione Europea.*
3. *Ai fini dell'esercizio dei diritti di elettorato e di partecipazione politica, il Comune provvede a formare e conservare una lista degli stranieri e degli apolidi residenti, da cui risulti il titolo e la durata del soggiorno ed ogni altro elemento utile di cui al comma 1.*
   L'iscrizione alla lista è a richiesta dell'interessato. La lista è continuamente aggiornata anche d'ufficio. La cancellazione dalla lista può essere disposta d'ufficio qualora sia verificata la carenza di requisiti
   Il Consiglio Comunale delibera i necessari regolamenti per rendere operativi tali nuovi istituti.

Capo II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

(Ruolo)

1. Il Consiglio Comunale rappresenta direttamente la comunità locale ed è l'organo di indirizzo e controllo politico ed amministrativo del Comune.
2. Spetta al Consiglio Comunale individuare gli interessi generali della comunità locale e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano l'attività di amministrazione e gestione operativa.

Art. 11

(Competenze ed attribuzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalla legge nell'ambito dei principi, dei criteri e delle modalità fissate dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali il Consiglio Comunale privilegia il metodo della programmazione in raccordo con quella statale, regionale e provinciale.
4. Gli atti fondamentali del Consiglio contengono la definizione delle finalità da raggiungere, le modalità di reperimento e la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari per lo svolgimento dell'azione amministrativa. Essi possono indicare gli elementi la cui variazione richiede un ulteriore intervento del Consiglio.
5. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Consiglio esamina ed approva le linee programmatiche presentate dal Sindaco.

Art. 12

(Presidenza del Consiglio)

1. Il Consiglio elegge il Presidente del Consiglio Comunale nella prima seduta.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne cura il programma dei lavori e ne stabilisce l'ordine del giorno. Nel rispetto dell'imparzialità e neutralità delle sue funzioni assicura il raccordo con il Sindaco, la Giunta, i gruppi consiliari.
3. E' facoltà del Consiglio eleggere uno o più Vicepresidenti.
4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 13

(Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio. Spetta al regolamento assicurare idonee procedure per la convocazione del Consiglio.
2. Quando lo richieda il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta e ad inserire nell'ordine del giorno l'esame delle questioni richieste.
3. Il Presidente del Consiglio è altresì tenuto alla convocazione del Consiglio Comunale qualora ne facciano richiesta almeno 200 elettori con firme autenticate oppure 10 associazioni iscritte all'Albo comunale, con firme autenticate dei loro rappresentanti, su temi di interesse collettivo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto entro i primi 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
5. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti da questo Statuto, è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 14

(Consiglieri comunali)

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità locale alla quale costantemente rispondono.
2. Il Consigliere Comunale assume la propria funzione all'atto della proclamazione degli eletti o con l'adozione della relativa delibera in caso di surrogazione.
3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto nelle elezioni la cifra individuale più alta; a parità di cifra individuale il consigliere anziano è il più anziano d'età.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, dalle istituzioni e dalle società che gestiscono servizi pubblici locali notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato nei modi e nelle forme previsti dal regolamento. I Consiglieri hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa e di proposta su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale. Ha inoltre il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze ed ordini del giorno.
6. I Consiglieri che non partecipano a cinque sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento, previa contestazione al Consigliere delle assenze.

Art. 15

(Gruppi Consiliari)

1. I Consiglieri hanno il diritto di associarsi in gruppi consiliari. Il Comune assicura ai gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento del loro mandato, in conformità alle norme regolamentari.
2. La costituzione di Gruppi Consiliari non corrispondenti alle liste elettorali può avvenire solo nel caso che siano composti da almeno due Consiglieri.
3. Ciascun Gruppo nomina un proprio Capogruppo e ne viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 16

(Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo è l’organo consultivo del Presidente del Consiglio e concorre alla programmazione dei lavori del Consiglio. Essa è composta dal Presidente del Consiglio e dai Capigruppo consiliari o Consiglieri da loro delegati.
2. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo e le norme per il suo funzionamento.

Art. 17

(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti, con funzioni di approfondimento preventivo degli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio, di verifica dello stato di attuazione dei programmi, di iniziativa e di proposta relativamente a materie di competenza del Comune.
2. Il regolamento del Consiglio ne determina il numero, le competenze e la composizione numerica; garantisce nel complesso la rappresentanza delle minoranze con criterio tendenzialmente proporzionale; disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.
3. Il regolamento del Consiglio prevede inoltre che una o più commissioni fra quelle costituite, o una da istituire appositamente, esercitino funzioni di garanzia e controllo sull'attività gestionale dell'Ente e su aziende ed istituzioni a cui il Comune partecipa a qualsiasi titolo.
4. La Conferenza dei Capigruppo esamina le proposte di designazione dei commissari avanzate dai vari gruppi consiliari e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.
5. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva all'insediamento dello stesso, la costituzione delle commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.
6. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
7. La presidenza della commissione o delle commissioni che esercitano funzioni di garanzia e di controllo è affidata a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.
8. Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
9. Per argomenti di notevole complessità il Sindaco o il Presidente del Consiglio possono chiedere la convocazione di riunioni congiunte delle varie commissioni.
10. Qualora debbano trattarsi argomenti interessanti più commissioni, queste possono riunirsi congiuntamente, con convocazione emessa da ambedue i Presidenti.

Art. 18

(Commissioni speciali e commissioni di indagine)

1. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani o per la trattazione di temi di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio

o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare l'istituzione, al proprio interno, di commissioni di indagine su specifici fatti ed atti, per accertare la regolarità e correttezza dell'attività dell'Amministrazione e dei comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali. Nelle commissioni di indagine devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 19

(Principi di funzionamento degli organi collegiali)

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, delibera validamente, con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri eletti. Le deliberazioni sono approvate qualora ottengano la metà più uno di voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo statuto o dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con voto palese, salvo votazioni concernenti persone, che avvengono a scrutinio segreto.
3. Il Segretario Generale cura, avvalendosi degli uffici e del personale del Comune, la verbalizzazione delle sedute.
4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 20

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, devono essere segrete.
2. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale deve essere affisso nell'Albo Pretorio entro il giorno precedente a quello della convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

Capo III
IL SINDACO

Art. 21

(Ruolo e funzioni)

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale eletto **(a suffragio universale diretto)** ***e senza discriminazioni di nazionalità dagli aventi diritto al voto*** e dura in carica 5 anni. Rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
2. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale nella prima

seduta dopo le elezioni. Nomina gli Assessori, fra cui il Vice-sindaco.
3. Egli presiede e convoca la Giunta, fissandone l'ordine del giorno. Assicura la rispondenza dell'attività degli organi del comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
4. Il Sindaco nomina il Segretario generale e, qualora lo ritenga necessario, il Direttore generale, conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità degli uffici e dei servizi, quelli di collaborazione esterna ed alta specializzazione, nonché quant'altro consentito dalla legge, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento degli uffici e dei servizi.
5. Il Sindaco coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio.
6. Il Sindaco provvede alla designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale.
7. Promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
8. Esercita le competenze a lui attribuite in materia di protezione civile, emergenze sanitarie ed igiene pubblica.
9. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
10. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 22

(Sfiducia e dimissioni del Sindaco)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata nei termini di legge e votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
2. In caso di dimissioni presentate dal Sindaco, queste diventano irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. Trascorso tale periodo, si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. Per i casi di impedimento permanente o decesso del Sindaco, si rimanda alle norme di legge.

Capo IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 23

(Ruolo e composizione)

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune ed è composta dal Sindaco e da

un massimo di sette Assessori.
2. Il Sindaco può revocare dalla carica uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Della Giunta possono far parte, in qualità di Assessori, tutti i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, salvo i casi di cui all'art. 24.
4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 24

(Incompatibilità)

1. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza o della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale. Qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Non possono essere nominati Assessori: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 25

(Funzionamento)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne determina l'ordine del giorno.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare lo svolgimento delle sedute e ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

Art. 26

(Competenze)

1. Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio, la Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, secondo quanto previsto dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, dei funzionari o dirigenti responsabili di servizi. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta inoltre autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

TITOLO III
ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL PROCEDIMENTO.
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Art. 27

(Principi generali sulla trasparenza)

1. Tutta l'attività amministrativa del comune si impronta a modalità e forme atte a garantire la massima trasparenza.

Art. 28

(Albo pretorio)

1. E' individuato nel palazzo comunale un apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 29

(Diritto di accesso)

1. Al cittadino è garantito il diritto di accesso per tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende, delle istituzioni e dei soggetti privati che gestiscono i servizi pubblici.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli individuati dal Sindaco con temporanea e motivata dichiarazione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di soggetti interessati. Le modalità di accesso agli atti amministrativi sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 30

(Partecipazione al procedimento)

1. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal medesimo.
2. In conformità alle disposizioni di legge vigenti il Comune, gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento, l'oggetto e il responsabile dello stesso, i tempi per l'assunzione del provvedimento e le modalità di accesso agli atti, a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge debbono intervenirvi.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 31

(Diritto di informazione)

1. Il Comune garantisce la massima informazione sulla propria attività mediante forme aggiuntive di pubblicità rispetto a quelle obbligatorie per legge, quali bollettini informativi, vademecum, manifesti e opuscoli sull'accesso agli uffici e ai servizi, informazione on line.

Capo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 32

(Principi generali)

1. Il Comune riconosce nel concorso dei cittadini, singoli o associati, il fondamento della partecipazione democratica.

Art. 32 bis

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo dello Statuto si applicano:

a) agli iscritti alle liste elettorali del comune di Calenzano o nella lista degli stranieri e degli apolidi di cui al comma 3 dell'art. 9 bis;

b) ai cittadini italiani e di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea nonché agli apolidi e agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel comune, non ancora elettori;

c) a coloro che non sono elettori nel comune, ma hanno con esso un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di domicilio, di studio o di utenza continuativa dei servizi in esso ubicati;

Art. 33

(La partecipazione dei cittadini all'amministrazione)

1. Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione delle attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

Art. 34

(Libere forme associative)

1. Il Comune valorizza le forme associative, promuove e favorisce le forme democratiche di associazione garantendo la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutti i gruppi e organismi che operano nel comune con finalità non in contrasto con la Costituzione Italiana, che non abbiano scopi di lucro e che perseguano la tutela dell'interesse collettivo.
2. Alle libere forme associative operanti nel Comune possono essere erogate agevolazioni, contributi finalizzati o concessioni in uso di locali, impianti o terreni di proprietà del Comune, favorendo forme di collaborazione tra associazioni diverse con scopi analoghi, alle condizioni e con le modalità stabilite dal regolamento.
3. E' istituito apposito Albo dove vengono iscritte, a richiesta, le libere forme associative che operano nel Comune, secondo i criteri e le modalità previste nell'apposito regolamento.

Art. 35

(Consulte)

1. Il Consiglio comunale, con apposito regolamento, istituisce Consulte in ambiti specifici composte dai rappresentanti delle associazioni iscritte all'Albo comunale e che operano nei settori interessati. Il regolamento disciplina anche il numero, il funzionamento e le attribuzioni.
2. Possono essere istituite altre Consulte tematiche o territoriali e, previe intese con i Comuni interessati, Consulte territoriali intercomunali.

Art. 35 bis

(Consiglio per gli Stranieri)

1. Al fine di favorire una maggiore partecipazione alla vita dell'Ente ed una migliore integrazione nella comunità comunale dei cittadini stranieri residenti nel territorio è istituito il *"Consiglio dei cittadini stranieri non comunitari o apolidi"* residenti nel comune di Calenzano, organo ad elezione diretta per i cittadini stranieri.
2. I compiti e le modalità di elezione del consiglio per gli stranieri sono disciplinate in un apposito regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio per gli stranieri partecipa, con diritto di parola e non di voto, alle sedute del Consiglio Comunale.
4. Il Presidente o altro membro del Consiglio per gli stranieri partecipa ai lavori delle commissioni consiliari.
5. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la partecipazione alle sedute e ai lavori del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.

Art. 36

(Consultazione)

1. Allo scopo di acquisire pareri e proposte il Comune consulta, anche su loro

richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione, le organizzazioni imprenditoriali e le altre formazioni culturali, scientifiche, religiose, economiche e sociali nonché la generalità della popolazione.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali.
3. Le modalità ed i termini della consultazione saranno disciplinati da apposito regolamento o da specifici protocolli d'intesa.

Art. 37

(Consiglio comunale dei ragazzi)

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Le modalità di elezione, i compiti ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 38

(Assemblee)

1. Gli organi comunali, allo scopo di favorire la partecipazione alla vita amministrativa, possono convocare assemblee generali dei cittadini di tutto il territorio comunale o di parte di esso.
2. Il regolamento di partecipazione definisce le modalità di convocazione, le sedi e le norme per la validità delle sedute.

Art. 39

(Referendum)

1. Possono promuovere il referendum:
a) il Consiglio Comunale con le stesse maggioranze previste per l'approvazione dello statuto;
b) almeno 1200 cittadini residenti nel Comune di Calenzano che abbiano compiuto il 16° anno di età (anche stranieri regolarmente soggiornanti).

1- bis. Hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie gli iscritti nelle liste elettorali del comune di Calenzano o nella lista degli stranieri e degli apolidi di cui al comma 3 dell'art. 9 bis;

2. Sono previsti referendum consultivi e abrogativi nelle materie di esclusiva competenza comunale ad esclusione delle seguenti:
a) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
b) argomenti afferenti persone;
c) statuto e regolamenti comunali;
d) bilancio di previsione e conto consuntivo;
e) provvedimenti relativi al funzionamento del Consiglio Comunale;
f) provvedimenti di nomina, designazione, revoca o decadenza dei rappresentanti

del Comune presso enti, istituzioni e aziende;
g) provvedimenti concernenti tributi locali, imposte, tasse e tariffe;
h) provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
i) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
j) atti di pianificazione, piani strutturali, varianti urbanistiche, piani attuativi, regolamento urbanistico;
k) provvedimenti relativi a espropriazioni per pubblica utilità;
l) provvedimenti in materia di circolazione e sicurezza stradale;
m) materie su cui è già stato indetto un referendum negli ultimi cinque anni.

3. Non sono ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei diritti delle persone discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua o religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.
4. Nel regolamento sono fissati i requisiti di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione referendaria.
5. La Commissione consiliare, individuata da apposito regolamento, avrà il compito di esprimere il parere di ammissibilità e regolarità della richiesta referendaria.

Art. 40

(Efficacia del referendum)

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco ne valuta gli esiti in apposita seduta e delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
3. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al risultato referendario, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione votata dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Nel caso in cui la proposta sottoposta al referendum abrogativo sia approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto il Consiglio Comunale e la Giunta non possono prendere decisioni contrastanti con essa.

Art. 41

(Diritto di petizione, istanze e proposte)

1. I cittadini e le associazioni, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Sindaco ed agli organi del comune.
2. L'istanza consiste in una segnalazione, con contenuto informale, in merito all'attività amministrativa. Ad essa il Sindaco deve rispondere per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento.
3. La petizione consiste in una formale domanda, sottoscritta da almeno cento cittadini o cinque associazioni iscritte all'albo comunale, con la quale si evidenzia una situazione di necessità collettiva e si chiede all'Amministrazione Comunale l'adozione di conseguenti provvedimenti.

4. La proposta, sottoscritta da almeno duecento elettori con firme autenticate o da dieci associazioni iscritte all'Albo comunale, con firme autenticate dei loro rappresentanti, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto giuridico di competenza del Consiglio comunale o della Giunta Municipale.
5. Il Sindaco deve inoltrare, entro 15 giorni dal ricevimento, la petizione o la proposta all'organo competente, che provvede, entro 60 giorni, ad adottare le determinazioni di propria competenza, acquisiti i pareri tecnici necessari, ed a darne comunicazione ai proponenti. Negli stessi termini, il Sindaco trasmette, per conoscenza, le petizioni e le proposte ricevute al Presidente del Consiglio Comunale per l'informativa alla conferenza dei capigruppo consiliari.
6. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione disciplina le modalità per la presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte.

Art. 42

(L'azione popolare)

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Le associazioni di protezione ambientale ex art. 13 legge n. 349/86 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Comune conseguenti a danno ambientale.

Capo III
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 43

(Istituzione e attribuzioni)

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico a tutela dei diritti del cittadino, nei rapporti con l'amministrazione comunale.
2. Il difensore civico ha il compito di intervenire, per iniziativa propria o su segnalazione di cittadini, associazioni, istituzioni o soggetti privati, presso gli organi e gli uffici del Comune, allo scopo di garantire l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
3. Il Difensore Civico ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, da enti, istituzioni, aziende, consorzi e concessionari che gestiscono servizi pubblici comunali, copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Nei suoi confronti non può essere opposto il segreto d'ufficio, che lui stesso è tenuto a rispettare nei medesimi termini dei pubblici dipendenti.
4. Spettano altresì al Difensore civico tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
5. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
6. Il Difensore Civico ha l'obbligo di rispondere alle istanze ricevute entro il termine e con le modalità stabiliti dal regolamento e segnala agli organi

competenti le disfunzioni riscontrate.
7. Il Difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta nel precedente anno formulando osservazioni e suggerimenti. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni che ritiene opportune.
8. Il Consiglio Comunale determina l'indennità da attribuire al Difensore Civico, i criteri per la determinazione dell'indennità di carica.

Art. 44

(Nomina, requisiti e incompatibilità)

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica, fra persone, di comprovata esperienza e competenza in discipline giuridiche e amministrative ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, sulla base di curriculum vitae.
2. Viene pubblicato apposito bando per la presentazione delle candidature.
3. L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con:
a) ogni altra carica elettiva pubblica;
b) la funzione di amministratore di aziende, consorzi, enti o società dipendenti dal Comune o che comunque abbiano rapporti con l'amministrazione comunale;
c) la qualità di componente del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;
d) la titolarità di rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato con il Comune.

Art. 45

(Durata in carica, decadenza e revoca)

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni dalla data di esecutività della deliberazione di nomina. Non può essere eletto per più di due mandati.
2. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo precedente.
3. Il Difensore Civico può essere revocato per comprovate gravi inadempienze ai doveri di ufficio, con deliberazione del Consiglio Comunale da assumersi con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.

Art. 46

(Difensore civico convenzionato)

1. Le funzioni del Difensore Civico possono essere affidate, previa convenzione, al titolare della medesima carica presso altro Comune o ente.
2. In alternativa, previa convenzione con altri enti locali, può essere istituito un solo Difensore civico.
3. Con la convenzione sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari.

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE.
ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I
UFFICI E PERSONALE

Art. 47

(Rapporti tra Giunta municipale e struttura amministrativa)

1. Nel rispetto del principio della separazione tra funzione politica e funzione esecutiva, la prima appartiene agli organi elettivi del Comune e la seconda ai soggetti preposti alla direzione dei servizi.

Art. 48

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, le procedure di assunzione, le modalità concorsuali, i requisiti di accesso all'impiego, le modalità di assegnazione, nonché quelle di mobilità. La disciplina contenuta nel regolamento si deve conformare alle disposizioni di legge, alle norme del presente statuto, ai principi e ai criteri dettati dal Consiglio comunale e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro.
2. Gli uffici sono organizzati con l'obiettivo della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino, secondo criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità ed economicità di gestione. Il personale preposto agli uffici opera secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune promuove la partecipazione consapevole dei lavoratori e riconosce la funzione e il ruolo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comunali, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Art. 49

(La struttura e il personale)

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati.
2. Per la realizzazione di specifici progetti o particolari finalità possono essere costituite apposite unità, dotate di autonomia gestionale e patrimoniale, con specifiche dotazioni di mezzi e personale.
3. Ad ogni dipendente cui sono attribuiti compiti di direzione viene assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, del personale e dei mezzi allo stesso assegnati.
4. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti e quant'altro risulti necessario per

il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
5. E' compito del Comune promuovere l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale dipendente.

Art. 50

(Responsabili dei servizi)

1. Ai responsabili dei servizi sono attribuite le competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
2. E' costituita la Direzione operativa formata dai responsabili dei servizi e presieduta dal Direttore o, se non nominato, dal Segretario Generale. La Direzione operativa esercita le funzioni di assistenza al Sindaco ed alla Giunta, per la verifica dello stato di attuazione degli indirizzi e dei programmi, per l'adeguamento di norme e procedure, per l'utilizzazione delle risorse umane, il coordinamento dei servizi e degli uffici, le risoluzioni di conflitti fra servizi.
3. La nomina e la revoca dei responsabili dei servizi è disciplinata dalle leggi vigenti e dal regolamento.
4. Spetta ai responsabili dei servizi, tranne che nel caso di cui all'art. 26, comma 2 del presente statuto, l'esercizio della rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio, per i settori e gli atti di loro competenza, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, in conformità alle norme regolamentari.

Art. 51

(Il Segretario generale)

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco fra gli iscritti nell'apposito albo. Può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio.
2. Al Segretario Generale spettano le funzioni di collaborazione, consulenza ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente e le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti del Comune e dal Sindaco.
3. Il Segretario sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi. Coordina l'attività degli stessi attraverso la Direzione operativa di cui all'articolo precedente e con gli altri mezzi che ritiene opportuni per assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune. Riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione. Impartisce direttive operative di carattere generale. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

Art. 52

(Il Vice segretario)

1. E' prevista la figura del Vice-segretario al quale, oltre a funzioni definite nel regolamento organico, sono attribuite le funzioni vicarie del Segretario generale che sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 53

(Il Direttore generale)

1. Il Sindaco può istituire la figura del Direttore generale, con le modalità e le attribuzioni stabilite dal Regolamento degli uffici e dei servizi. Tale ruolo può essere affidato al Segretario generale.

Art. 54

(Posti in dotazione organica)

1. Lo Statuto acconsente che in tutti i casi previsti dalla legge e in conformità alla normativa vigente possano essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato i posti della dotazione organica.

Art. 55

(Posti fuori dotazione organica e rapporti di collaborazione)

1. Lo Statuto acconsente che in tutti i casi previsti dalla legge e in conformità alla normativa vigente possano essere stipulati contratti a tempo determinato e rapporti di collaborazione per avvalersi al di fuori della dotazione organica delle prestazioni lavorative che l'amministrazione ritiene necessarie.
2. Gli incarichi di responsabile di servizio o di ufficio e le qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possono essere assegnati dal Sindaco mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Capo II
ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 56

(Servizi pubblici locali)

1. Il Comune promuove l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare finalità sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. Organizza la gestione dei servizi pubblici locali in modo che la forma gestionale prescelta risulti adeguata alla natura del servizio ed alle prestazioni, secondo i criteri della efficienza, efficacia ed economicità.
3. Il Comune, qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovrà individuare forme di indirizzo, monitoraggio e controllo, idonee ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 57

(Forme di gestione)

1. Il Comune nella gestione dei propri servizi si può avvalere di tutte le forme gestionali previste dal legislatore
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparata tra le stesse.
3. La scelta fra le diverse forme di gestione dei servizi pubblici è determinata tenendo conto, oltre che delle esigenze dei cittadini e utenti, dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Si terrà conto altresì delle prospettive di estensione territoriale e di integrazione gestionale del servizio in modo da semplificarne la realizzazione e da favorire il raggiungimento della dimensione più adeguata.

Art. 58

(Modalità di esercizio)

1. Le forme di esercizio dei servizi pubblici locali sono quelle previste dalla legge.
2. La gestione di ogni servizio deve essere disciplinata da apposito regolamento o da contratto di servizio.

Art. 59

(Organi delle Istituzioni)

1. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito da apposito regolamento.
3. Alla nomina ed alla revoca del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore provvede il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 60

(Gestione associata di servizi e funzioni)

1 Il Comune per la gestione di servizi e di funzioni attua forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri enti pubblici. A tal fine si avvale di tutte le forme consentite dal legislatore nel rispetto delle stesse.

Art. 61

(Unione di Comuni)

1. Il Consiglio Comunale può prevedere la costituzione dell'Unione dei Comuni, ente locale costituito da due o più Comuni di norma contermini, al fine di esercitare una pluralità di funzioni di loro competenza ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO V
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art. 62

(La programmazione di bilancio)

1. La programmazione dell'attività del comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria, redatti dalla Giunta municipale, sono sottoposti, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, alla valutazione della commissione consiliare competente ed alla consultazione degli organi di partecipazione popolare, con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

Art. 63

(Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti)

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 64

(Autonomia finanziaria)

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina i criteri e l'entità dei tributi locali e delle tariffe a copertura dei costi dei servizi comunali. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla diversa capacità contributiva degli stessi.
2. Il Comune può prevedere forme di contribuzione a carico di soggetti o di gruppi che dalla realizzazione di un'opera o dall'attivazione di un servizio conseguano una particolare utilità. I contributi dovranno essere stabiliti prima della realizzazione degli interventi.

Art.65

(Controllo di gestione)

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi per consentire il controllo finanziario, contabile e di gestione.
2. I responsabili dei servizi del Comune verificano l'andamento e la rispondenza agli obiettivi programmati della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio di propria competenza.

Art. 66

(I revisori dei conti)

1. Il collegio dei Sindaci revisori collabora con il Consiglio Comunale e svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento di contabilità che ne disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali.

TITOLO VI

ATTIVITA' NORMATIVA
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 67

(Statuto)

1. I regolamenti e l'attività amministrativa del Comune devono conformarsi al presente Statuto.
2. Per le modifiche allo Statuto possono essere previste idonee forme di preventiva consultazione popolare.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non prima di un anno.
4. La proposta di deliberazione di revoca dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
5. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma deve essere contestuale. La revoca dello Statuto diviene efficace con l'approvazione del nuovo testo.

Art. 68

(Entrata in vigore dello Statuto)

1. Il presente Statuto, dopo aver superato il controllo da parte dell'organo competente, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio del Comune, salvo successive modifiche di legge.
2. Le disposizioni contenute nell'art. 24, comma 2, troveranno applicazione a partire dal mandato elettorale successivo all'approvazione del presente Statuto.
3. Le norme relative alla elezione del Presidente del Consiglio, di cui all'art. 13, comma 4, troveranno applicazione nella prima convocazione del Consiglio Comunale successiva all'entrata in vigore del presente Statuto.